1. Come può essere superato il mancato riconoscimento firme effettuato all'interno del software FEDRA PLUS 6?

Il software FEDRA PLUS 6 (utile per l'esecuzione delle pratiche di deposito Bilanci) riconosce la firma digitale apposta con dispositivo Dike 5 e non versioni successive (attualmente la versione in uso è Dike 6).

Al fine di superare questa criticità è possibile:

- firmare gli allegati alla pratica di bilancio con Dike6 (esternamente alla procedura Fedra) e accluderli già firmati digitalmente (con estensione .p7m);
- la distinta che viene creata al momento dello scarico della pratica dovrà essere firmata al di fuori della procedura Fedra recuperando il file relativo che si troverà in C:/PRTELE/DATI/<cartella identificata con il n. pratica creata da FEDRA>/<file identificato con il n. pratica ed estensione .pdf>; il file firmato digitalmente (con estensione .p7m) verrà salvato nella medesima cartella.

2. Informazioni specifiche che debbono fornire le Start up innovative (nonché le PMI innovative e gli Incubatori certificati che si avvalgano del requisito della spese di ricerca e sviluppo (R&S) superiori al 15%

Le società iscritte nella sezione speciale delle Start-up innovative (nonché le PMI innovative e gli Incubatori certificati) devono esporre nella nota integrativa, o nell'apposito campo testuale, la dichiarazione attestante il permanere dei requisiti utili al mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale. Come noto, in occasione della riforma in tema di bilancio introdotta dal d.lgs. 139/2015, è stato previsto che i soggetti che rientrano nella nuova categoria «microimprese» siano esonerati dall'obbligo di redazione della nota integrativa. Tale esonero, come chiarito con la nota del MISE del 14/02/2017 n. 50195, comprende anche le start up definibili «microimprese» e che intendono avvalersi del requisito delle spese di R&S > al 15% del maggior valore tra costo e valore della produzione. Più precisamente, è possibile, per le start up innovative che soddisfino i requisiti delle microimprese, indicare il dettaglio delle spese di R&S in calce allo stato patrimoniale, potendo pertanto non dover redigere la nota integrativa.

Tali start up, quindi, dovranno utilizzare il campo di testo libero della tassonomia "Informazioni richieste dalla legge in merito a Startup e PMI Innovative" nella tassonomia vigente (tag XBRL InformazioniRichiesteLeggeMeritoStartupPMIInnovative).

In ogni caso, il dettaglio delle spese di R&S, nel campo testuale precedentemente citato o in alternativa in nota integrativa, deve dare evidenza degli importi, delle voci di bilancio in cui esse sono contenute e del calcolo richiesto per il raggiungimento della percentuale prevista dalla normativa. A seguito della modifica degli schemi di bilancio, per effetto del D.Lgs. 139/2015 e alla luce delle nuove indicazioni fornite dall'OIC 24, sono state emanati dal MISE una serie di pareri sulla metodologia di determinazione del calcolo, il cui più recente è quello emesso lo scorso 29/12/2017 con prot. 562754.

Nello specifico, tale nota esplicita i termini di riferimento del numeratore e del denominatore necessari per definire la percentuale di spese in ricerca e sviluppo, con riferimento al conto economico e alla patrimonializzazione. (Stralcio da documentazione a margine incontro del Gruppo di lavoro Start Up in data 4/05/2018; documentazione a cura dott. F. Disegni reperibile sul sito https://www.odcec.torino.it/programmazione e convegni/convegni/Start up/07EE07ED07EF07EE 07E907EB)